

Legge regionale 17 luglio 1989, n.43

Assegno di in collocamento a favore degli invalidi di lavoro

ARTICOLO UNICO

(Integrazione della LR 26 agosto 1988, n. 63)

Dopo il primo comma dell'art. 3 della LR 26 agosto 1988, n. 63 e' aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis - Il reddito familiare e' formato, a partire dal 1o gennaio 1989 esclusivamente dai redditi personali dell'invalido e del coniuge".